



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 124 DEL 12/06/2023

OGGETTO: HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l. – Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Padova (PD), Corso Stati Uniti 5/A.
Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006.
Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia a Herambiente Servizi Industriali S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Padova (PD) in Corso Stati Uniti 5/A, l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147. L'AIA riesaminata comprende le modifiche valutate dal decreto n. 30/2022 di esclusione dalla procedura di VIA.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- VISTO il DSRAT n. 109 del 30.12.2010, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a Nestambiente S.r.l., con ubicazione installazione in corso Stati Uniti, 5/A Padova (PD) e con sede legale Viale C. Berti Pichat, 2/4, Bologna;
- VISTO il DSRAT n. 40 del 19.06.2012, con il quale è stata modificata l'AIA n. 109 del 30 dicembre 2010 s.m.i., con la contestuale sostituzione degli Allegati A e B;
- VISTO il DDDA n. 81 del 20.09.2017, con il quale è stata modificata l'AIA n. 109 del 30.12.2010, prevedendo un diverso utilizzo delle aree di lavorazione dell'installazione e sostituendo l'Allegato A;
- CONSIDERATO inoltre che lo stesso DDDA n. 81/2017, con riferimento alla nota del 22.04.2014, acquisita al prot. reg. n.176513 del 22.04.2014, con la quale la Herambiente Servizi Industriali Srl (di seguito HASI S.r.l.) ha comunicato la variazione di denominazione sociale della Nestambiente Srl e la variazione della sede legale, ha modificato l'intestazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 109 del 30.12.2010;
- VISTA la nota n. 367364 dell'11.09.2018 con la quale il Direttore della Direzione Ambiente, a motivazione della chiusura del procedimento comunicato con nota prot. reg. n. 136031 del 11.04.2018, in tema di miscelazione, dà atto che HASI S.r.l. non effettua attività di miscelazione e comunica di conseguenza la non necessità di aggiornamento dell'AIA alla DGR n. 119 del 07 febbraio 2018 "*Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti*";
- VISTA la nota n. 19482 del 02.09.2020, acquisita al prot. reg. n. 346027 del 03.09.2020, con la quale la Società in oggetto ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, l'intenzione di apportare le seguenti modifiche all'installazione riguardanti:
1. la ridefinizione dei quantitativi autorizzati allo stoccaggio, eliminando il limite stabilito al punto 9.a) dell'AIA n. 109/2010, per i rifiuti non pericolosi, in modo da poter utilizzare i quantitativi residui derivanti dal mancato stoccaggio di rifiuti pericolosi per i rifiuti non pericolosi;

2. la modifica del *layout* approvato dell'installazione, attraverso:
 - ridefinizione delle aree di stoccaggio/lavorazione, sia in termini di ricollocazione, sia dimensionali, passando dalle attuali 26 aree autorizzate (Allegato A al DDATST n. 81/2017) a 5 Aree, per le quali vengono indicati i rifiuti afferenti a ciascuna Area precedentemente ad essi dedicata;
 - lo spostamento della tettoia esterna (indicata al n. 24 della planimetria approvata con DSRA n. 40/2012) in posizione adiacente al capannone;
 - l'utilizzazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, qualora inutilizzate, per i rifiuti non pericolosi, in conseguenza della modifica di cui al punto 1;
3. l'integrazione dell'elenco dei CER autorizzati, con nuovi CER sia pericolosi che non pericolosi, al fine di sottoporli a tutte le operazioni autorizzate;

VISTA la nota prot. reg. n. 423930 del 06.10.2020, con la quale la Direzione Ambiente, ha dato riscontro alla comunicazione del 02.09.2020, confermando la non sostanzialità, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. *l-bis*), per le modifiche indettificate ai punti 1 e 2 della premessa precedente e ha richiesto invece ulteriori informazioni integrative relativamente al trattamento di ogni singolo CER di rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO inoltre che la citata nota prot. reg. n. 423930 del 06.10.2020 ha comunicato nel contempo, in merito all'inserimento dei CER di rifiuti pericolosi, che la documentazione tecnica trasmessa non ha fornito sufficienti elementi per escludere possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e che, di conseguenza, non è possibile escludere la sostanzialità della modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. *l-bis*) del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la documentazione trasmessa con prot. n. 16514/21 del 17.06.2021, acquisita al prot. reg. n. 276713 del 18.06.2021, con la quale HASI S.r.l. ha fornito le informazioni integrative relativamente al trattamento di ogni singolo CER di rifiuti non pericolosi che la Società intende integrare, in riscontro a quanto richiesto con la nota prot. reg. n. 423930/2020;

VISTO il DDDATE n. 4 del 06.07.2021 con il quale si aggiorna, ai sensi del c.1 dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n.152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad HASI S.r.l. con DSRAT n. 109 del 30.12.2010 e s.m.i. a seguito delle modifiche non sostanziali comunicate con nota del 02.09.2020 limitatamente ai punti assentiti con nota prot. reg. n. 423930 del 06.10.2021, nonché viene stralciato il punto 13.d) dell'AIA, come previsto da una risultanza istruttoria riportata nella citata nota n. 367364 dell'11.09.2018;

PRESO ATTO che HASI S.r.l. ha ritenuto di procedere con l'istanza, ai competenti uffici regionali, di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c.9 del d.lgs. n.152/2006 finalizzato all'inserimento di nuovi CER di rifiuti pericolosi gestibili dall'installazione (prot. reg. n. 280582 del 22.06.2021, integrata dalla nota n. 360770 del 12.08.2021);

VISTA la nota prot. reg. 368878 del 19.08.2021, con la quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato l'esito della valutazione preliminare ai sensi del c.9 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, relativamente all'istanza di "*inserimento nuovi EER – Impianto gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi Padova, Corso Stati Uniti 5/A*", consistente nell'inserimento di nuovi CER pericolosi gestibili dall'impianto, prevedendo che lo stesso dovesse essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui l'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (di cui l'istanza acquisita con nota n. 553348 del 25.11.2021), con nota prot. reg. 40061 del 28.01.2022 il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato la richiesta integrazioni avanzata dal Comitato VIA del 26.01.2022, chiedendo al proponente, tra le altre cose, di estendere "*le valutazioni dello Studio Preliminare Ambientale allo stato progettuale in itinere ai sensi dell'art. 29-octies presso la U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare*";

- VISTA la nota del 11.08.2021, acquisita al prot. reg. n. 363503 del 16.08.2021, con la quale HASI S.r.l. ha comunicato la correzione di alcune informazioni fornite con la comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies* n. 0019482 del 02.09.2020 (prot. reg. n. 346027 del 03.09.2020), chiedendo di inserire nell'atto finale i CER non pericolosi 150101, 150102, 150103, 150106, 150107, tra i CER ammessi nell'area "E" dell'installazione;
- VISTA la nota del 26.08.2021, acquisita al prot. reg. n. 377859 del 26.08.2021 con la quale la Società comunica, secondo quanto disposto dal comma 7- *bis* dell'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, per l'impianto in oggetto la totale assenza di materie prime contenenti sostanze classificate secondo quanto indicato dal citato articolo;
- VISTA l'istanza di HASI S.r.l. del 30.07.2021, acquisita al prot. reg. n. 349396 del 05.08.2021, finalizzata all'ottenimento del riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006;
- CONSIDERATO che, in riferimento all'istanza di cui il punto precedente, con nota prot. reg. n. 390464 del 06.09.2021 la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3 lettera a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, sull'installazione nel suo complesso con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione;
- VISTA la nota 19356 del 09.09.2021, acquisita al prot. reg. n. 399821 del 13.09.2021, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, in riferimento alla comunicazione prot. reg. n. 390464 del 06.09.2021, ha trasmesso la Valutazione di Conformità Positiva Condizionata alle prescrizioni rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi, ivi riportate, del progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011;
- VISTA la nota n. 2021 - 0411415 / U del 16.09.2021, acquisita al prot. reg. n. 412731 del 21.09.2021, con la quale il Comune di Padova, in riferimento al procedimento avviato con nota n. 390464 del 06.09.2021, ha richiesto a U.L.S.S. 6 Euganea il rilascio di apposito parere per gli aspetti di competenza, al fine del rilascio da parte del Sindaco di Padova del parere previsto dall'art. 29-*quater* del d.lgs. 152/2006, al comma 6;
- VISTA la nota prot. reg. n. 442589 del 04.10.2021 con la quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, considerato il procedimento avviato con nota n. 390464 del 06.09.2021, ha ritenuto di farvi confluire anche la valutazione della modifica di cui al punto 3 della nota prot. reg. n. 423930/2020 (limitatamente ai rifiuti non pericolosi) in quel momento ancora in fase di istruttoria ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;
- VISTA la nota prot. reg. n. 594294 del 21.12.2021, con la quale il Direttore della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha sospeso il procedimento di riesame con valenza di rinnovo avviato con nota prot. reg. n. 390464 del 06.09.2021 a partire dal ricevimento dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA dalla competente struttura regionale e quindi a partire dal 25.11.2021, in attesa degli esiti della stessa procedura;
- VISTO il decreto n. 30 del 14.04.2022 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha escluso dalla procedura di VIA il progetto presentato dalla Società HASI S.r.l.;
- VISTE le valutazioni del Gruppo Istruttorio incaricato, espresse durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 06.04.2022, contenute nelle premesse del decreto n. 30 del 14.04.2022:
- CONSIDERATO che con il decreto n. 30 del 14.04.2022 si prende atto del fatto che il proponente stima che la possibilità di ricevere nuove tipologie di rifiuti potrà comportare un incremento annuale dei rifiuti in ingresso pari a circa il 15%, ferme restando le capacità massime di lavorazione giornaliere definite nell'AIA n. 109/2010;
- CONSIDERATO che con il decreto n. 30 del 14.04.2022, si prende atto del fatto che:

- *“i rifiuti vengono gestiti senza intaccare l’imballo primario durante le eventuali lavorazioni da eseguirsi nella gestione logistica dei rifiuti stessi;*
- *i soli rifiuti gestiti sfusi sono riconducibili ad esempio a RAEE, bombolette tipo spray ed estintori, accumulatori e pile, plastica e legno, e vengono gestiti tramite l’utilizzo di contenitori, ceste, cassoni o bancali;*
- *le operazioni di cernita/accorpamento per tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche finalizzate all’ottimizzazione dei trasporti in uscita sia da un punto di vista logistico che di sicurezza, riguarderanno solamente operazioni di ricondizionamento che non interessano l’imballo primario che contiene il rifiuto che ne è a contatto;*
- *le operazioni di selezione e cernita manuale vengono preliminarmente effettuate attraverso una verifica visiva del rifiuto; qualora siano presenti frazioni merceologiche facilmente distinguibili, queste verranno separate dando origine a nuovi rifiuti con nuovi codici EER;*
- *nelle operazioni di selezione e cernita manuale è possibile separare i sovrainballi, i quali costituiscono beni riutilizzabili all’interno del centro, o cedibili a terzi come materiali da riutilizzare; tale operazione non sarà svolta per gli imballaggi primari contenenti rifiuti liquidi, solidi polverulenti e fangosi;”*

CONSIDERATO che il decreto n. 30 del 14.04.2022 prevede che *“nel caso in cui vi fosse un aumento dei rifiuti che comportano un travaso, nella revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere valutato un eventuale sistema di aspirazione localizzata”;*

CONSIDERATO che il decreto n. 30 del 14.04.2022 prevede che *“in fase autorizzativa la Ditta dovrà fornire nel PMC/PGO l’aggiornamento:*

- *delle procedure in caso di travaso e movimentazione dei nuovi CER (in particolare i rifiuti liquidi) da cui risulti il rispetto delle norme di sicurezza sia per evitare sversamenti, sia eventuali emissioni;*
- *delle procedure di intervento (compresa di disponibilità di materiali assorbenti) in caso di sversamenti accidentali.*

CONSIDERATO che il decreto n. 30 del 14.04.2022 prevede inoltre che *“in fase autorizzativa la modifica deve essere valutata all’interno della pratica antincendio, ovvero dovrà essere valutata l’assenza di incremento di pericolosità in termini antincendio tra situazione autorizzata e di progetto;*

CONSIDERATO che il decreto n. 30 del 14.04.2022 prevede inoltre che *“sia previsto nell’atto autorizzativo che, al fine di limitare le emissioni in atmosfera, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi propri di trasporto rifiuti, sia da privilegiare l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5”;*

CONSIDERATO che il decreto n. 30 del 14.04.2022 prevede inoltre che le richieste di integrazioni avanzate dal Comune di Padova con nota del 08/10/2021 (prot. reg. n. 457213 del 12/10/2021) e riproposte nel procedimento di screening VIA *“debbono essere approfondite nell’ambito del procedimento all’interno del quale sono state formulate”* e che *“gli aspetti sollevati dal Comune di Padova saranno tenuti in debita considerazione nel provvedimento di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”;*

VISTA la nota prot. reg. n. 183632 del 22.04.2022 con la quale il Direttore della U.O. Ciclo dei rifiuti ed Economia Circolare, sulla base dei contenuti del decreto n. 30 del 14.04.2022, comunica alla Società HASI S.r.l. che, al fine di consentire la ripresa del procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-*octies* del d.lgs. n.152/2006, la documentazione agli atti avrebbe dovuto essere ridefinita e aggiornata in base a quanto disposto nel citato decreto n. 30/2022, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa nota;

VISTA la documentazione trasmessa via PEC dalla Società HASI S.r.l. acquisita al prot. reg. n. 280333 del 22.06.2022, aggiornata e rivista come previsto dal decreto n. 30/2022;

- CONSIDERATO che secondo quanto dichiarato nella documentazione acquisita al prot. reg. n. 280333 del 22.06.2022, il perimetro dell'installazione di titolarità di Herambiente Servizi Industriali S.r.l. è stato ridefinito rispetto a quanto autorizzato con l'AIA n. n. 109 del 30 dicembre 2010 s.m.i e la modifica ha comportato che *“flusso idrico derivato dalla regimazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali convogliate al punto di scarico idrico S1 viene escluso dallo stesso e la sua titolarità e responsabilità passano in capo ad AcegasApsAmga S.p.a., in quanto proprietaria del sito”*;
- CONSIDERATO che con nota n. 0081219 del 20.06.2022, acquisito al prot. reg. n. 281210 del 22.06.2022, AcegasApsAmga S.p.A. ha riscontrato ad HASI S.r.l. dichiarando che, in seguito allo spostamento della tettoia in uso ad HASI S.r.l. adibita alle attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi, di cui alla modifica non sostanziale recepita con decreto n. 4/2021, il pozzetto corrispondente al punto di controllo S1, utilizzato in precedenza per monitorare le acque di dilavamento dei piazzali di pertinenza HASI S.r.l., non intercetta più le acque provenienti dagli stessi e quindi non è più significativo per monitorare la qualità delle acque dell'impianto di stoccaggio; confermando quindi che tale punto, non più rilevante per il monitoraggio delle acque convogliate presso il depuratore interno di AcegasApsAmga SpA, non sarà più oggetto di verifica;
- VISTA la nota n. 2922 – 0399462/U del 31.08.2022, acquisita al prot. reg. n. 389561 del 31.08.2022, con la quale il Comune di Padova ha trasmesso le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti;
- VISTA la nota prot. reg. n.508559 del 03.11.2022 con la quale la U.O. Ciclo dei rifiuti ed Economia circolare, dando seguito a quanto disposto dal decreto n. 30/2022, ha richiesto informazioni aggiuntive ad HASI S.r.l. al fine di riscontrare alle richieste del Comune di Padova di cui alle premesse precedenti ed ha contestualmente convocato la seduta della Conferenza di servizi per il 18.11.2022;
- VISTI gli esiti della Conferenza di servizi del 18.11.2022, di cui il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 573611 del 13.12.2022, che ha previsto che HASI S.r.l. producesse documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
- VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 35151 data 19.01.2023 con la quale HASI S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro alla citata nota prot. reg. n. 573611 del 13.12.2022;
- CONSIDERATO che la citata nota prot. reg. n. 35151 data 19.01.2023 ha così ridefinito la potenzialità massima dell'installazione:
- capacità massima di rifiuti in stoccaggio (D15/R13): 2.160 Mg di cui al massimo 1.890 Mg di rifiuti pericolosi;
 - capacità massima di trattamento giornaliera (D14/R12): 240 Mg/giorno, di cui al massimo 40 Mg/giorno per l'accorpamento degli oli tramite travaso;
 - capacità massima di trattamento annua (D14/R12): 48.000 Mg/anno di cui 8.000 Mg/anno per l'operazione di accorpamento degli oli tramite travaso, calcolata su 200 giorni di lavoro/anno;
- PRESO ATTO che HASI S.r.l., come esplicitato nella premessa precedente, ha ridefinito la capacità massima giornaliera precedentemente stabilita dall'AIA n. 109/2010, passando da 280 Mg/giorno totali (di cui 240 Mg/giorno per le operazioni D13 e D14 e 40 Mg/giorno per l'operazione R12) a 240 Mg/giorno comprensivi delle lavorazioni svolte in entrambe le filiere di smaltimento e recupero;
- PRESO ATTO inoltre che nella citata documentazione prot. reg. n. 35151 data 19.01.2023, in merito alla capacità massima annuale, ha precisato che *“l'incremento del 15% indicato nella documentazione di progetto si riferiva alle quantità gestite mediamente negli ultimi cinque anni di esercizio dell'impianto”*, non influenzando sulle capacità tecniche massime dell'impianto;

- CONSIDERATO che per quanto espresso nella premessa precedente, le modifiche progettuali non diano quindi luogo ad un aumento della capacità massima annuale di lavorazione ricavabile dalla capacità giornaliera autorizzata con dall'AIA n. 109/2010 e ritenuto pertanto di aver riscontrato positivamente a quanto sollevato dal citato decreto n. 30/2022;
- PRESO ATTO che con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 35151 data 19.01.2023, HASI S.r.l. ha trasmesso un *addendum* del contratto di locazione il quale dà atto della modifica che ha portato all'esclusione dello scarico S1 dalle pertinenze in carico ad HASI S.r.l. in riferimento alla sottoscrizione del contratto di locazione del 06.06.2016, registrato a Trieste al n. 3993 in data 24 giugno 2016 tra AcegasApsAmga S.p.A. – società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Hera S.p.A. - con sede legale a Trieste (TS) in Via del Teatro n.5 ed Herambiente Servizi Industriali S.r.l., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 e della;
- PRESO ATTO che con la citata nota acquisita al prot. reg. n. 35151 data 19.01.2023, è stata trasmessa la comunicazione di AcegasApsAmga S.p.a. in merito alla presa in carico dei reflui provenienti dallo scarico denominato S2 dell'installazione in oggetto, in gestione ad HASI S.r.l., precisando che lo stesso si trova a monte dell'impianto di depurazione a servizio del sito, e che la stessa AcegasApsAmga S.p.a. si impegna ad integrare nell'ambito della propria autorizzazione AUA n. 1372/AUA/2019 il punto di scarico S2 stesso;
- PRESO ATTO che nella medesima documentazione acquisita al prot. reg. n. 35151 del 19.01.2023 HASI S.r.l. ha dichiarato che l'installazione è dotata di un sistema di captazione delle acque provenienti dal sistema di spegnimento antincendio, costituito da una griglia di raccolta e da un pozzetto con un volume stimato di invaso di circa 2000 l al fine di far fronte a potenziali eventi emergenziali;
- CONSIDERATO che sempre con la citata documentazione acquisita al prot. reg. n. 35151 del 19.01.2023 HASI S.r.l. ha trasmesso una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo, l'elenco dei CER e delle relative operazioni, nonché una planimetria di *layout* revisionata in riferimento a quanto discusso nella seduta del 18.11.2022;
- VISTA la nota n. 134660 del 10.03.2023 con la quale il Direttore della U.O. Ciclo dei Rifiuti ed economia circolare ha convocato la riunione di conferenza di servizi del 21.03.2023;
- VISTA la nota n. 2023 - 0023653 / U del 13.03.2023, acquisita al prot. reg. n. 140815 del 14.03.2023, con la quale ARPAV ha trasmesso il proprio parere preventivo sul PMC rev. 02 del 09.01.2023 con le relative osservazioni e richieste di perfezionamento del documento;
- VISTA la nota n. 7249 del 17.03.2023, acquisita al prot. reg. n. 151891 del 20.03.2023, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova ha provveduto a fornire il proprio parere nel quale specifica che l'installazione ha trasmesso SCIA/ARPCA in corso di validità fino al 24.06.2024-12.12.2027, tuttavia suggerendo l'effettuazione di specifica analisi di rischio con riferimento alle caratteristiche di pericolosità rispetto all'incendio, onde valutare l'effetto delle modifiche di progetto sulla sicurezza antincendio, rappresentando che ove risultasse mutato il rischio incendio dovrà attivarsi l'iter di cui all'art.3 del DPR 1 agosto 2011 n.151 e successivamente presentare nuova istanza di SCIA.;
- VISTA la documentazione integrativa trasmessa da HASI S.r.l. con nota n. 6947/23 del 20.03.2023, acquisita al prot. reg. n. 153632 del 20.03.2023, con la quale ha trasmesso una nuova revisione del PMC/PGO in recepimento delle osservazioni ARPAV prot. n. 23653 del 13/03/2023 unitamente ad altra documentazione e chiarimenti;
- CONSIDERATO che la nota n. 6947/23 del 20.03.2023, acquisita al prot. reg. n. 153632 del 20.03.2023 ha chiarito con maggior dettaglio gli aspetti relativi alla gestione delle acque di spegnimento incendio in caso di evento emergenziale;
- VISTE le risultanze seduta della Conferenza di servizi del 21.03.2023 di cui il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 205088 del 17.04.2023 durante la quale viene richiesta ad HASI S.r.l.

la presentazione in tempi brevi di una revisione del PMC/PGO con alcune modifiche, successivamente al quale sarebbe stato rilasciato il parere di ARPAV ed emanato il decreto di riesame con valenza di rinnovo;

- VISTA la nota n. 11523 del 15.05.2023, acquisita al prot. reg. n. 260380 del 15.05.2023, con la quale HASI S.r.l. ha trasmesso la versione del PMC/PGO rev. 04 del 28.04.2023;
- VISTA la nota n. 2023 - 0048945 / U del 30.05.2023, acquisita al prot. reg. n. 292712 del 30.05.2023 con la quale ARPAV ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in merito al PMC/PGO rev. 4 del 28 aprile 2023, fermo restando quanto stabilito durante la Conferenza di servizi del 21.03.2023;
- RICHIAMATO che durante la Conferenza di servizi del 21.03.2023, di cui il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 205088 del 17.04.2023:
- è stata approvata la bozza di decreto di riesame;
 - è stata approvata la riformulazione della potenzialità massima di rifiuti lavorati su base giornaliera, nonché approvata la potenzialità massima di lavorazione su base annua con la definizione della frazione dedicata all'accorpamento mediante travaso su base annua e giornaliera;
 - è stato stabilito che la valutazione relativa al monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies c. 6 bis del d.lgs. n. 152/2006 sia prevista a valle dell'emanazione del decreto di riesame;
 - è stato previsto il coinvolgimento della ULSS6 – Spisal per la valutazione delle emissioni diffuse interne al capannone limitatamente agli aspetti di competenza;
- CONSIDERATO che l'installazione in oggetto è in possesso della certificazione ISO 14001, di cui l'aggiornamento trasmesso ed acquisito al prot. reg. n. 280333 del 22.06.2022 con scadenza il 17.06.2024;
- PRESO ATTO che l'accorpamento mediante travaso riguarderà unicamente rifiuti costituiti da oli con medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo specificatamente indicati in Allegato A al presente provvedimento, da eseguirsi in area D, per un quantitativo massimo di 40 Mg/giorno e di 8.000 Mg/anno;
- RITENUTO di prevedere che entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento HASI S.r.l. sia tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV, ULSS6-SPISAL, una istruzione operativa specifica relativa alle modalità di gestione dei travasi che valuti l'eventuale necessità o meno del convogliamento e trattamento delle emissioni; l'istruzione operativa sarà soggetta alla valutazione di ARPAV in merito alla idoneità tecnica di esecuzione del travaso e alla valutazione di ULSS6-SPISAL in merito alla salubrità dell'ambiente di lavoro anche in termini di eventuale necessità di convogliamento delle emissioni; decorsi 60 giorni dalla trasmissione da parte di HASI S.r.l. della documentazione di cui al punto precedente senza che siano pervenute ulteriori comunicazioni dagli Enti, la proposta si intende accolta e integrata al PGO;
- RITENUTO di prevedere che qualora, nei termini istruttori di cui alla premessa precedente, si rilevasse la necessità dell'installazione di un impianto di convogliamento e trattamento delle emissioni, HASI S.r.l. dovrà predisporre apposito progetto da trasmettere a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV e ULSS 6 – SPISAL entro 90 giorni dalla richiesta;
- RITENUTO per quanto sopra richiamato e secondo quanto previsto dal decreto n. 30/2022, di disporre che qualora HASI S.r.l., intendesse aumentare la capacità massima dell'accorpamento tramite travaso e/o estendere l'operazione a rifiuti che possano comportare emissioni significative, dovrà essere valutata l'installazione di un impianto di aspirazione e trattamento localizzato delle emissioni;
- PRESO ATTO della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n.

357/97 e ss.mm.ii.) espletata nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA di cui il decreto n. 30/2022 e della nota n. 150688 del 01/04/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata di cui trattasi è soggetta, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006, al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

ACCERTATO il versamento degli oneri istruttori sopra richiamati, come da documentazione inviata dalla HASI S.r.l. unitamente alla documentazione utile al riesame AIA ed acquisita con prot. reg. n. 349396 del 05.08.2021;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018;
- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/2000;
- la DGR n. 1400/2017;
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture regionali;
- il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi,
- la deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021, n. 831, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

DECRETA

1. di specificare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di rilasciare a Herambiente Servizi Industriali, con sede legale a Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat 2/4 e ubicazione installazione in Comune di Padova (PD), Corso Stati Uniti 5/A (C.F. / Reg. Imp. 03675900280, REA n. 513462 BO, Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208), l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n.152/2006, per l'esercizio dell'installazione di gestione rifiuti catastalmente censita al Foglio 146, particella 177 sub 7 per le attività individuate al punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006;
3. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. 152/2006; in ogni caso la Società in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;
4. di autorizzare presso l'installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
5. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
6. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Società (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento:

- 6.1 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
- 6.2 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
- 6.3 stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Società nelle operazioni di gestione rifiuti;
- 6.4 accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura e sbancalatura, di partite di rifiuti aventi il medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; per i rifiuti liquidi costituiti dagli oli individuati in Allegato A al presente provvedimento, l'accorpamento può essere effettuato anche mediante travaso di contenitori;
- 6.5 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 6.5.1 eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici (ragno); i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e destinate a recupero o a smaltimento;
 - 6.5.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici (ragno), finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società;
7. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:
 - 7.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15]: 2.160 Mg, di cui al massimo 1.890 Mg di rifiuti pericolosi;
 - 7.2 potenzialità massima giornaliera di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12, D13, D14]: 240 Mg/giorno di cui al massimo 40 Mg/giorno di accorpamento mediante travaso (D14/R12);
 - 7.3 potenzialità massima annuale di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12, D13, D14]: 48.000 Mg/anno di cui al massimo 8.000 Mg/anno di accorpamento mediante travaso (D14/R12);
8. di stabilire che, ove nel corso delle operazioni di cui al punto 6. derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

Conferimento di rifiuti e Prescrizioni generali

9. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
 - 9.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto¹ di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività

¹ *Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi. In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.*

produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Società;

- 9.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 9.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 9.4 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Reg. UE/2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti;
- 9.5 i rifiuti domestici possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGRV n. 445/2017; è vietato il conferimento di rifiuti domestici da singoli cittadini;
- 9.6 i flussi di rifiuti simili ai rifiuti domestici di cui all'articolo 183 lettera b-ter punto 2 del D. Lgs. 152/2006 ritirati in installazione dovranno essere opportunamente rendicontati all'Osservatorio regionale Rifiuti di ARPAV, al fine di dare riscontro a quanto previsto dall'articolo 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006 e dall' articolo 1, comma 649, secondo periodo, Legge 147/2013;

10. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

- 10.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del consiglio;
- 10.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui **all'Allegato B** al presente decreto; ogni modifica dell'**Allegato B** deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;
- 10.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 10.4 le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica; l'utilizzo alternativo delle aree per le attività indicate è consentito, se è garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità;
- 10.5 i rifiuti in colli sono identificati mediante etichettatura di ciascun collo; tutte le informazioni devono essere tracciabili mediante sistema gestionale; le aree e i cassoni devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);

- 10.6 resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree utilizzate alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita;
- 10.7 deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento); le modalità di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti sfusi devono essere indicate nel PMC;
- 10.8 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (accorpamento, eliminazione delle frazioni estranee o selezione e cernita di rifiuti misti);
- 10.9 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 10.10 deve essere sempre evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;
- 10.11 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 10.12 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano;
- 10.13 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare le operazioni di stoccaggio ed eventuale accorpamento devono essere effettuate in base alla tipologia nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo, ove pertinente; lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni commistione con altri rifiuti;
- 10.14 non sono ammessi all'interno dell'installazione rifiuti costituiti da RAEE contenenti PCB e PCT;
- 10.15 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n.188/2008, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento, selezione e cernita;
- 10.16 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
- 10.17 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 10.18 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata allo stoccaggio/accorpamento, come indicata in planimetria, deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
- 10.19 sono incluse nelle operazioni di stoccaggio di cui al punto 6.1 la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa

- etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie;
- 10.20 lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Società;
 - 10.21 deve essere garantita una regolare e periodica manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di trattamento e convogliamento delle acque;
 - 10.22 deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
 - 10.23 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
 - 10.24 la Società deve sempre essere in grado di esibire, su richiesta dell'autorità competente o degli Enti di controllo, l'autorizzazione del successivo impianto di conferimento dei rifiuti;
 - 10.25 al fine di limitare le emissioni in atmosfera, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi propri di trasporto rifiuti, deve essere privilegiato l'acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5;
 - 10.26 le operazioni autorizzate devono essere condotte nel rispetto delle limitazioni gestionali relative alla rimozione degli imballi indicate per ciascun CER nell'Allegato A al presente provvedimento, ferma restando in ogni caso la possibilità di procedere a sostituzione dell'imballo in caso di rottura/deterioramento secondo le procedure indicate nel PMC/PGO;
 - 10.27 l'operazione di accorpamento mediante travaso può essere eseguita unicamente su rifiuti costituiti da oli indicati in Allegato A al presente decreto e presso l'area D munita di bacino di contenimento, come individuata nel *layout* di cui l'Allegato B;

Emissioni diffuse

11. di prescrivere quanto segue ai fini del controllo delle emissioni in atmosfera:
 - 11.1 le emissioni diffuse in ambiente esterno devono essere controllate attraverso un sistema di monitoraggio nei punti indicati nella planimetria di all'Allegato B al presente provvedimento, con i parametri, le frequenze e le modalità indicate nel PMC;
 - 11.2 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento HASI S.r.l. è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV, ULSS6-SPISAL, una istruzione operativa specifica relativa alle modalità di gestione dei travasi che valuti l'eventuale necessità o meno del convogliamento e trattamento delle emissioni; dovranno essere inoltre aggiornati alle condizioni di progetto e trasmessi agli Enti sopracitati la valutazione del rischio chimico, il piano di emergenza e il programma di monitoraggio dell'ambiente di lavoro interno;
 - 11.3 l'istruzione operativa di cui al punto precedente è soggetta alla valutazione di ARPAV in merito alla idoneità tecnica di esecuzione del travaso e alla valutazione di ULSS6-SPISAL in merito alla salubrità dell'ambiente di lavoro anche in termini di eventuale necessità di convogliamento delle emissioni; decorsi 60 giorni dalla trasmissione da parte di HASI S.r.l. della documentazione di cui al punto precedente senza che siano pervenute ulteriori comunicazioni dagli Enti, la proposta si intende accolta e integrata al PGO;
 - 11.4 qualora, nei termini istruttori sopra indicati, si rilevasse la necessità dell'installazione di un impianto di convogliamento e trattamento delle emissioni, HASI S.r.l. dovrà predisporre apposito progetto da trasmettere a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV e ULSS 6 – SPISAL entro 90 giorni dalla richiesta;
 - 11.5 qualora la Società intendesse aumentare la capacità di accorpamento tramite travaso e/o estendere l'operazione a rifiuti che possano comportare emissioni significative, è tenuta a corredare l'istanza di

modifica con un progetto per l'installazione di un impianto di convogliamento e trattamento delle emissioni;

Gestione delle acque

12. di prendere atto che le acque di dilavamento dei piazzali esterni al capannone ed alle tettoie, verranno convogliate allo scarico S2 e successivamente avviate all'impianto di depurazione di titolarità di AcegasAps S.p.a. che ne ha assunto formalmente le responsabilità connesse con nota acquisita al prot. reg. n. 35151 data 19.01.2023;
13. di stabilire che la frequenza, le modalità e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuarsi allo scarico S2, in carico ad HASI S.r.l., siano indicati nel PMC/PGO;
14. di stabilire che tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico siano mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;

PMC/PGO

15. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
 - 15.1 è approvato il PMC/PGO rev. 04 del 28.04.2023 trasmesso con nota n. 11523 del 15.05.2023, acquisita al prot. reg. n. 260380 del 15.05.2023, fermo restando quanto disposto al successivo punto 15.4;
 - 15.2 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto;
 - 15.3 la reportistica del PMC deve essere redatta secondo gli standard richiesti da ARPAV e Provincia e trasmessa utilizzando gli strumenti concordati con gli Enti, inclusa la compilazione dell'applicativo web O.R.So.; la reportistica deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;
 - 15.4 nel termine di 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee, sottoscritta da un professionista abilitato, che preveda l'installazione di almeno 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle, non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi esistenti;
 - 15.5 sulla proposta di cui al precedente punto ARPAV si riserva una valutazione nel termine di 60 giorni dalla presentazione, trascorsi i quali si intende accolta; il sistema dovrà quindi essere reso operativo nel termine dei successivi 180 giorni. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata ad ARPAV con almeno 15 giorni di anticipo. Nel termine dei successivi 90 giorni dalla realizzazione, la ditta dovrà procedere ad un campionamento in modalità dinamica per un'analisi a set esteso comprensivo di tutti i parametri indicati in tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee" dell'allegato 5 alla Parte IV del Titolo V, integrata con i composti perfluoroalchilici sotto elencati, nonché a un campionamento in modalità statica per l'analisi dei metalli e Clorurati cancerogeni. Si abbia inoltre cura di eseguire adeguate misure freaticometriche e di ricostruire l'andamento locale della falda così da verificare l'effettiva rappresentatività dei piezometri installati. I referti analitici e le misure freaticometriche dovranno essere trasmessi agli Enti e ad ARPAV nel termine di 30 giorni dal prelievo, con una proposta di set analitico per i successivi controlli. Successivamente è richiesta un'analisi con frequenza almeno quinquennale per i parametri oggetto di proposta, eventualmente integrati su motivata richiesta di questa Agenzia o degli Enti, i cui esiti saranno riportati nei report di trasmissione dei dati del PMC. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere anomalie, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ad ARPAV, alla Provincia e al Comune;

Le sostanze perfluoroalchiliche richieste sono:

Acido Perfluoro Butanoico PFBA (PerfluoroButyric Acid)
Acido Perfluoro Pentanoico PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid)
Perfluoro Butan Solfonato PFBS (PerfluoroButane Sulfonate)

Acido Perfluoro Esanoico PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid)
Acido Perfluoro Eptanoico PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid)
Perfluoro Esan Solfonato PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate)
Acido Perfluoro Ottanoico PFOA (PerfluoroOctanoic Acid)
Acido Perfluoro Nonanoico PFNA (PerfluoroNonanoic Acid)
Acido Perfluoro Decanoico PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid)
Perfluoro Ottan Solfonato PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat)
Acido Perfluoro Undecanoico PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid)
Acido Perfluoro Dodecanoico PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid)
Perfluoro Eptan Solfonato PFHpS (Perfluoro Heptane Sulfonate)
HFPO-DA (Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid)
4:2-FTS (4:2-FluoroTelomerSulfonate)
6:2-FTS (6:2-FluoroTelomerSulfonate)
8:2-FTS (8:2-FluoroTelomerSulfonate)
cC6O4;

Ulteriori prescrizioni

16 di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 16.1 la Società è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, ad ARPAV e alla Provincia di Padova l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la società è tenuta altresì a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
- 16.2 deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 16.3 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
- 16.4 la Società deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Padova (PD), di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
- 16.5 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Padova (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC;
- 16.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 16.7 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento HASI S.r.l. è tenuta a prestare a favore della Provincia le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Società dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione;
- 16.8 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

- 16.9 qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;
- 16.10 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione e al Comune;
- 17 di allegare al presente provvedimento:
- Allegato A: Elenco dei rifiuti per CER e con indicazione delle operazioni autorizzate, le aree e prescrizioni specifiche;
- Allegato B: Planimetrie di layout, scarichi, punti di monitoraggio emissioni diffuse;
- 18 di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti, in particolare di V.V.F. e U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e ambiente di lavoro;
- 19 che il presente provvedimento chiude il procedimento di riesame aperto con nota prot. reg. n. 390464 del 06.09.2021;
- 20 di notificare il presente provvedimento alla Herambiente Servizi Industriali S.r.l., e di comunicarne l'adozione al Comune di Padova (PD), Provincia di Padova, ARPAV, AceGasApsamga S.p.a., Comando Provinciale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova e ULSS 6 Euganea- SPISAL;
- 21 di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
- 22 di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Dott. Paolo Giandon

- Firmato digitalmente -